

VERBALE DI ACCORDO

MODIFICHE A MISURE DI FLESSIBILITÀ

Addì, 18 ottobre 2018

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Sergio Mancuso e Franco Segata

e

La R.S.U. di Informatica Trentina S.p.A. nelle persone di Salvatore Ruffino, Laura Sandini, Elio Sbrocchi, Fausto Zanella e Devid Zanoni

assistita dalla

Segreteria territoriale della FIM-CISL rappresentata da Luciano Remorini

Segreteria territoriale della FIOM-CGIL rappresentata da Aura Caraba

si sono riuniti presso la sede della Informatica Trentina S.p.A., in via G. Gilli, 2 in Trento

Premesso che

- È intenzione della Società definire nuove azioni volte a sviluppare la cultura e nuovi modelli organizzativi del lavoro adottando misure di flessibilità volte a favorire il maggior coinvolgimento dei lavoratori e la maggior responsabilizzazione dei risultati.
- Le misure di flessibilità sono altresì coerenti con il percorso effettuato dall'azienda all'interno del progetto Family Audit.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

PERMESSI INDIVIDUALI E ORARIO DI LAVORO

A modifica ed integrazione degli accordi integrativi aziendali del 16.10.2000, 14.12.2000, 19.12.2006 e 13.12.2013 vengono effettuati i seguenti emendamenti:

- a. accordo del 16.10.2000, punto 4, a-linea 4 viene sostituito con: *“godimento monte ore di cui al precedente punto 3 b): entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza”*;
- b. accordo del 16.10.2000, punto 3, lettera b) viene sostituito con: *“monte ore di 32 ore/anno usufruibili per un massimo di 2 ore giornaliere, possibilità di utilizzo tra 2 e 3 ore per massimo 8 volte all'anno”*;
- c. accordo del 19.12.2006, punto 5 Piano Orario Standard, primo comma, viene sostituito con: *“Presenza obbligatoria: 9:00-12.00 e 14:00-16:30”*.

PART TIME

La flessibilità di ingresso per tutte le tipologie di orario a tempo parziale viene estesa ad un'ora, dalle 8:00 alle 9:00.

Inoltre, a modifica ed integrazione degli accordi integrativi aziendali del 14.12.2000 e 13.12.2013 vengono effettuati i seguenti emendamenti:

- a. accordo del 14.12.2000 e ss.mm.ii., in particolare la modifica dell'accordo integrativo del 13.12.2013 lettera E, comma 1 viene sostituito con: *“Il monte ore di permessi retribuiti viene proporzionalmente maturato e calcolato applicando un arrotondamento per eccesso o per difetto come di norma, ma può essere fruito con permessi retribuiti di durata non superiore a due ore”*;
- b. accordo del 13.12.2013 lettera E punto 2, le parole *“La pausa mensa di coloro che devono rientrare al pomeriggio rimane flessibile dalle 12:20 alle 13:50, mentre la durata potrà essere flessibile tra un minimo di 45 minuti ed un massimo di 60 minuti”* vengono sostituite con *“La pausa mensa di coloro che devono rientrare al pomeriggio rimane flessibile dalle 12:00 alle 14:00, mentre la durata potrà essere flessibile tra un minimo di 40 minuti ed un massimo di 60 minuti”*.

Le modifiche alle flessibilità d'orario per gli orari a tempo parziale sono sperimentali ed hanno validità fino al 31.12.2019; le parti prima di tale scadenza si incontreranno per analizzare i dati di applicazione di queste flessibilità.

FERIE E FESTIVITÀ

A modifica ed integrazione dell'accordo integrativo aziendale del 16.10.2000, viene effettuato il seguente emendamento:

- a. accordo del 16.10.2000, punto 4, a-linea 5: le parole “entro il 30 aprile dell’anno successivo” vengono sostituite con “entro il 30 giugno anno successivo”.

BANCA ORE

Attivazione dell’istituto come da regolamentazione del CCNL estendendolo anche al “lavoro supplementare”.

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO: OBBLIGO DI RILEVAZIONE PRESENZA

Per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di evacuazione o altra necessità, è obbligatorio disporre della puntuale situazione degli accessi in azienda attraverso i tornelli.


A tale scopo è necessario un provvedimento organizzativo di rilevazione dell’accesso in azienda per tutto il personale aziendale (“timbranti” e “non timbranti”) ed ospiti.


Per il personale tale soluzione non ha alcuna rilevanza o attinenza rispetto al controllo orario e di conseguenza non saranno rilevati gli orari di lavoro e neppure dovute eventuali prestazioni di lavoro straordinario.


Il presente accordo integrativo aziendale sostituisce ed integra tutti i contratti individuali sottoscritti per le sole parti trattate nel testo.


La decorrenza delle modifiche è fissata al 1° novembre 2018, fatta eccezione per quanto riguarda il punto denominato PART TIME.

Letto, approvato e sottoscritto


INFORMATICA TRENTINA S.p.A.


R.S.U.


FIM CISL


FIOM CGIL